

**Comune di Zola Predosa
(Provincia di Bologna)**

**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E LA TRASPARENZA DELLO STATO
PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO**

(ART. 14, D.Lgs. n. 33/2013)

Approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 9 aprile 2014

INDICE

TITOLO I – GENERALITA’

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Principi
- Articolo 3 - Ambito di applicazione

TITOLO II – DICHIARAZIONE SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE

- Articolo 4 - Dichiarazione di inizio mandato
- Articolo 5 – Dichiarazione inizio mandato - Modalità
- Articolo 6 - Dichiarazioni annuali
- Articolo 7 - Dichiarazioni di fine mandato
- Articolo 8 - Ulteriori dichiarazioni
- Articolo 9 - Procedimento dichiarativo
- Articolo 10 - Modelli di dichiarazione.

TITOLO III – PUBBLICAZIONE

- Articolo 11 - Pubblicazione sito web istituzionale
- Articolo 12 - Ipotesi eccezionali di tutela della riservatezza.
- Articolo 13 - Tempistica e durata
- Articolo 14 - Accesso atti originali.

TITOLO IV - SANZIONI

- Articolo 15 - Sanzioni
- Articolo 16 - Irrogazione sanzioni e pagamento in misura ridotta.
- Articolo 17 - Competenze sanzionatorie.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE

- Articolo 18 - Organizzazione.

TITOLO VI - NORME FINALI

- Articolo 19 - Disposizioni finali
- Articolo 20 - Abrogazioni
- Articolo 21 - Entrata in vigore

TITOLO I - GENERALITA'

Articolo 1 – Oggetto.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del Comune, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dalla L. n. 441/1982 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 2 – Principi.

1. Il Regolamento persegue e attua i valori della legalità, della trasparenza e dell'accessibilità alle informazioni che regolano l'attività della pubblica amministrazione e dei suoi organi di governo.

Articolo 3 – Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:

- a) ai Consiglieri comunali;
- b) al Sindaco;
- c) agli Assessori comunali.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, altresì, al coniuge, non legalmente separato, ed ai parenti entro il secondo grado dei soggetti di cui al comma 1, ove vi acconsentano, espressamente e formalmente, nei limiti di quanto previsto dalla Legge. Viene in ogni caso data evidenza (pubblicazione) al mancato consenso di cui sopra.

3. Per finalità esclusivamente ricognitive e di chiarezza amministrativa, si specifica che per parenti entro il secondo grado, ai sensi dell'art. 74, 75 e 76 del Codice Civile, si intendono:

- a) Parenti di primo grado: figli e genitori (linea retta);
- b) Parenti di secondo grado: b/1 - Fratelli e sorelle (linea collaterale); b/2 - Nipoti e nonni (linea retta).

TITOLO II - DICHIARAZIONE SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE

Articolo 4 – Dichiarazione di inizio mandato (art. 2 L. n. 441/82)

1. La dichiarazione di inizio mandato contiene e/o reca in allegato quanto segue:

1) la dichiarazione patrimoniale concernente:

- a- il possesso di diritti reali su beni immobili;
- b- il possesso di diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- c- il possesso di azioni o quote di partecipazioni di società;
- d- l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

La dichiarazione di cui al punto precedente deve essere corredata dalla formula «*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*»;

2) la dichiarazione reddituale, concernente (in alternativa):

- a- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF;
- b- oppure, dichiarazione relativa alla ricorrenza di ipotesi legale di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

(Nell'ipotesi di cui alla lettera b) l'Amministratore, in ogni caso, indicherà nella dichiarazione reddituale il reddito imponibile lordo ai fini Irpef percepito nell'anno di riferimento).

3) le seguenti dichiarazioni o documentazioni inerenti la campagna elettorale:

3.1) dichiarazione spese sostenute (in alternativa):

a- la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;
b- oppure, l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*»;

4) dichiarazione concernente l'avvenuta, o meno, prestazione da parte del coniuge e parenti entro il secondo grado del consenso alla presentazione e pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali che li riguardano (L'obbligo è posto in capo all'Amministratore);

5) in caso di consenso prestato, ai sensi del numero 4), per ciascuno dei consenzienti, l'allegazione di:

a- dichiarazione patrimoniale di cui al numero 1);

b- copia della dichiarazione reddituale di cui al numero 2) lett. a o lett. b.

Articolo 5 – Dichiarazione inizio mandato – Modalità

1. La dichiarazione di cui all'art. 4 è presentata al Servizio Segreteria Generale, entro e non oltre 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1.

2. Le dichiarazioni degli amministratori e le eventuali integrazioni vengono acquisite al protocollo del Comune ed assegnate al Responsabile del procedimento il quale provvede alla loro pubblicazione sul sito internet del Comune con modalità che garantiscano il principio della trasparenza ed il rispetto delle Direttive del Garante della Privacy in materia.

3. La presentazione della dichiarazione può avvenire, con le stesse modalità della presentazione personale, a mezzo di persona appositamente incaricata in tal caso però alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, a mezzo posta o posta elettronica certificata (in tale ultimo caso la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale). In tutti i casi, ai fini del rispetto dei termini previsti per adempiere, farà fede la data di ricevimento della dichiarazione.

4. Sempre ai fini del rispetto dei termini per adempiere, il termine di cui al comma 1, decorre:

a) consiglieri comunali e sindaco: dalla data della proclamazione;

b) assessori comunali: dalla data di accettazione della nomina sindacale.

5. La dichiarazione di assenso alla presentazione e pubblicazione da parte del coniuge e dei parenti, e la relativa dichiarazione patrimoniale e reddituale avvengono esclusivamente in allegato alla dichiarazione (complessiva) dell'Amministratore con il quale intercorre il rapporto di coniugio o parentela.

Articolo 6 – Dichiarazioni annuali. (art. 3 L. n. 441/82)

1. Per gli anni successivi alla prima dichiarazione di cui all'art. 4, ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati all'art. 3, comma 1, presentano la dichiarazione reddituale e patrimoniale di cui all'art. 4, aggiornata alla data di presentazione.

2. Entro lo stesso termine debbono essere depositate le medesime attestazioni e dichiarazioni relative al coniuge legalmente non separato, ai figli ed ai parenti entro il secondo grado, se vi consentono. Qualora il consenso non venga prestato, ciò sarà dichiarato ed attestato dall'Amministratore, che sarà esonerato dall'obbligo di cui al presente comma. Dell'eventuale diniego sarà data in ogni caso evidenza al momento della pubblicazione

Articolo 7 – Dichiarazione di fine mandato. (art. 4 L. n. 441/82)

1. Entro e non oltre tre mesi dalla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per

qualsiasi altra causa, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, presentano la dichiarazione patrimoniale di fine mandato.

2. Entro e non oltre un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi delle persone fisiche, successivo alla scadenza del mandato, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, presentano la relativa dichiarazione reddituale annuale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione o di riconferma, senza interruzione, ad una delle cariche indicate all'art. 3, comma 1. In tali casi, si applicano le norme di cui all'art. 4.

Articolo 8 – Altre dichiarazioni.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, lettere b), c), d), ed e) del D.Lgs. n. 33/2013, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, trasmettono e comunicano, altresì, quanto segue:

a) il proprio curriculum (in formato europeo);

b) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, se diversi da quelli rilevabili d'ufficio dalla struttura competente ai sensi del presente Regolamento;

c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

2. Le notizie, i dati ed i documenti di cui al precedente comma, sono rese con le modalità e nei termini previsti per le dichiarazioni iniziali ed annuali di cui agli articoli precedenti.

Articolo 9 – Procedimento dichiarativo.

1. Fermo restando l'autonomo ed esclusivo dovere dichiarativo dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al solo scopo di agevolare l'osservanza degli obblighi previsti, a cura dell'Ufficio preposto viene inviato per posta elettronica agli interessati, apposito avviso, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza dei termini previsti per ciascuna delle dichiarazioni di cui sopra. E', in ogni caso, escluso che il mancato invio dell'avviso possa costituire esimente dell'eventuale illecito amministrativo compiuto dagli interessati.

2. L'Ufficio preposto, ove riscontri irregolarità o incompletezze sostanziali nella dichiarazione presentata nei termini previsti, invia ai soggetti interessati un invito a provvedere alla regolarizzazione entro un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla ricezione. L'invito è effettuato con qualsiasi modalità, anche telematica, che consenta di comprovare con effetti legali l'avvenuta ricezione della missiva o il suo rifiuto. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'inottemperanza all'invito comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 ricorrendo le ipotesi normate dall'art. 47 della D.Lgs. n. 33/2013.

3. L'Ufficio preposto, una volta scaduto il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, invia ai soggetti inadempienti un invito a provvedere a presentare la dichiarazione entro un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla ricezione. L'invito è effettuato con qualsiasi modalità, anche telematica, che consenta di comprovare con effetti legali l'avvenuta ricezione della missiva o il rifiuto.

4. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'inottemperanza all'invito comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 ricorrendo le ipotesi normate dall'art. 47 della D.Lgs. n. 33/2013.

5. L'Ufficio preposto, nell'ipotesi di cui al comma 3, ove riscontri irregolarità o incompletezze sostanziali nella dichiarazione presentata nei termini assegnati a seguito dell'invito ivi previsto, invia al soggetto interessato un ulteriore invito a provvedere alla regolarizzazione entro un termine perentorio di 15 (quindici giorni) dalla ricezione. L'invito è effettuato con qualsiasi modalità, anche telematica, che consenta di comprovare con effetti legali l'avvenuta ricezione della missiva o il suo rifiuto.

6. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'inottemperanza all'invito comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 ricorrendo le ipotesi normate dall'art. 47 della D.Lgs. n. 33/2013.

Articolo 10 – Modelli di dichiarazione.

1. Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli vengono effettuate conformemente ad appositi modelli che verranno messi a disposizione dal Servizio Segreteria Generale.

TITOLO III – PUBBLICAZIONE

Articolo 11 – Pubblicazione sito web istituzionale.

1. Le dichiarazioni, gli atti, le notizie ed i dati, di cui al presente Regolamento sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune, nell'apposita sotto-sezione della Sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

2. In ogni caso, viene garantita la possibilità per chi accede all'informazione di verificare il cronologico relativo a: inizio mandato, anno per anno e fine mandato.

3. Ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.Lgs. n. 33/2013, è consentito il trattamento dei dati secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro libero riutilizzo, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

Articolo 12 – Ipotesi di tutela della riservatezza.

1. Per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge e dei parenti dell'Amministratore non si applica la norma sul formato aperto e sulla libera riutilizzabilità degli stessi. Speciali modalità tecnologiche vengono applicate dall'Ufficio addetto alla pubblicazione per impedire tale riutilizzo.

2. Sono fatte salve, le cautele ed i limiti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, per la divulgazione di eventuali dati personali "sensibili" o "giudiziari" come definiti dalla Legge.

3. Resta fermo il divieto di cui al D.Lgs. n. 196/2003 di divulgare eventuali dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

4. In ogni caso l'indicazione nei curricula presentati dagli amministratori di eventuali dati di cui al comma 2 e 3, implica l'autorizzazione a pubblicarli.

5. Ulteriori forme di tutela della riservatezza sono previste dalla Legge in merito alla durata ed all'archiviazione delle pubblicazioni come dettagliato nell'articolo seguente.

Articolo 13 - Tempistica e durata pubblicazioni.

1. La pubblicazione delle dichiarazioni avviene entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la loro presentazione o, comunque, dalla data della loro effettiva presentazione. Essa è effettuata, comunque, anche se in maniera parziale (in relazione ad eventuali inadempimenti). In tale ultimo caso, della mancata presentazione viene fatta apposita annotazione.

2. A seguito del procedimento di integrazione delle dichiarazioni di cui all'art. 9, la pubblicazione delle stesse viene tempestivamente integrata, su impulso del Servizio Segreteria Generale.

3. La pubblicazione ha durata permanente per l'intero mandato di ciascun amministratore e sino a tre anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, del mandato, salvo le eccezioni che seguono.

4. La pubblicazione della situazione reddituale-patrimoniale del coniuge o parente scade alla scadenza del mandato.

5. In ogni caso, scaduti i termini di durata della pubblicazione, di cui ai commi 3 e 4:

- a) i dati generali, sono trasferiti a cura dell'Ufficio competente alla tenuta del sito web, nell'apposita sezione sotto-sezione di "archivio", prevista in generale dall'art. 9.2 del D.Lgs. n. 33/2013;
- b) i dati inerenti la situazione reddituale-patrimoniale, non sono trasferiti nell' "archivio" di cui sopra.

Articolo 14 - Accesso atti originali.

1. La documentazione originale è conservata presso il Servizio Segreteria Generale. Chiunque interessato ha diritto di accedere alla documentazione originale di cui sopra, mediante richiesta all'Ufficio depositario.

TITOLO IV - SANZIONI

Articolo 15 – Sanzioni.

1. La mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dal presente regolamento in capo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, comporta, ai sensi di legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 (cinquecento) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. n. 33/2013.

2. In particolare, le sanzioni sono graduate, in relazione alla loro gravità, come segue:

a) la presentazione nei termini ordinari di dichiarazioni incomplete e/o irregolari, che non siano state completate e/o regolarizzate entro i termini assegnati ai sensi dell'art. 9, comma 2, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 (cinquecento) ad un massimo di euro 4.000,00 (quattromila);

b) la presentazione di dichiarazioni incomplete e/o irregolari, che non siano state completate e/o regolarizzate entro i termini speciali assegnati ai sensi dell'art. 9, comma 4, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 (mille) ad un massimo di euro 8.000,00 (ottomila);

c) la mancata presentazione, neppure dopo la scadenza infruttuosa dell'invito ad adempiere entro i termini speciali assegnati ai sensi dell'art. 9, comma 3, delle dichiarazioni di cui al presente regolamento, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 (duemila) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila).

3. In particolare, le sanzioni di cui sopra si applicano ad entrambi i seguenti casi:

- a- inottemperanza agli obblighi dichiarativi inerenti la situazione patrimoniale di cui agli artt. da 4 a 7;
- b- inottemperanza agli obblighi dichiarativi inerenti i compensi eventuali di cui all'art. 8, co. 1, lett.b),
- c) e d).

4. Dell'eventuale inadempimento ed irrogazione di sanzioni viene data comunicazione al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale (a seconda del soggetto inadempiente) e fatta menzione nell'apposita sotto-sezione dedicata del sito *web* istituzionale.

5. Nel caso in cui la sanzione non sia corrisposta nel termine previsto, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica della diffida, si provvederà alla riscossione forzata a norma di legge, salvo sia possibile procedere alla compensazione con altre somme (maturate e maturande) dovute all'inadempiente.

6. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo fa comunque salvo ed impregiudicato l'accertamento di eventuali, ulteriori responsabilità nelle quali siano incorsi i soggetti interessati in ragione delle dichiarazioni rese.

Articolo 16 - Irrogazione sanzioni e pagamento in misura ridotta.

1. Per quanto concerne il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.i..

2. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, L. n. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, L. n. 689/1981, per le violazioni di cui al presente Regolamento, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma 2.

Articolo 17 - Competenze sanzionatorie.

1. Le competenze sanzionatorie di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 13 e 17 della L. n. 689/1981, sono individuate come segue:

a) Organo accertatore: funzionario titolare della struttura organizzativa di massima dimensione, comunque denominata (attualmente "Area 1"), che supporta le funzioni istituzionali del Comune e del Segretario Generale;

b) Autorità competente: Segretario Generale del Comune, in qualità di Responsabile della trasparenza, o Responsabile della trasparenza, se soggetto diverso dal Segretario.

2. Nel caso in cui il Segretario generale o il Responsabile della trasparenza, se diverso, sia anche titolare della struttura organizzativa di cui al comma 1, lettera a), per ragioni di opportunità e di vaglio più approfondito e diversificato della fattispecie, il Responsabile sostituto della struttura assume le funzioni di organo accertatore.

3. In mancanza o in assenza del sostituto, le funzioni di Organo accertatore e di Autorità competente, si cumulano in capo al Segretario generale o Responsabile della trasparenza, se diverso, non essendoci incompatibilità giuridica assoluta e specifica tra le stesse. (*Cassazione Civ., II, sent. 26/4/2011 n. 9326*)

4. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento o sanzionatori, da parte di soggetti diversi previsti espressamente dalle leggi vigenti.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE

Articolo 18 – Organizzazione.

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e sanzionatorio relativo al presente Regolamento è individuato nella struttura organizzativa di massima dimensione comunque denominata (attualmente "Area 1"), che supporta le funzioni istituzionali del Comune e del Segretario Generale.

2. Il titolare della struttura di massima dimensione, comunque denominata, presso la quale è allocato il servizio informatico e la gestione del sito web (attualmente "Area 1"), è responsabile:

a) della tempestiva e corretta predisposizione e attivazione della piattaforma informatica di pubblicazione prevista dal presente Regolamento, secondo le modalità tecniche ivi previste o comunque necessarie in base alla normativa vigente o ad eventuali successive direttive delle Autorità preposte;

b) alla tempestiva pubblicazione periodica delle dichiarazioni di cui al presente Regolamento, a seguito di apposita richiesta dell'Ufficio di cui al comma 1.

3. Le pubblicazioni avvengono entro cinque giorni dalla richiesta di cui sopra.

4. Il Segretario Generale è, in ogni caso, titolare di poteri di indirizzo, impulso e coordinamento sulla gestione complessiva delle funzioni ed attività di cui al presente regolamento.

TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo 19 - Disposizioni finali.

1. Il presente Regolamento è inserito nella Raccolta ufficiale dei regolamenti comunali ed è pubblicato in maniera permanente nella Raccolta informatica del sito *web* istituzionale dell'Ente.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti nel tempo. Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni di legge che venissero emanate successivamente all'approvazione del presente Regolamento e che riguardino la disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo troveranno diretta ed immediata applicazione al Comune di Zola Predosa, senza necessità di alcun recepimento o presa d'atto da parte dell'Ente.

Articolo 20- Abrogazioni.

1. Sono abrogate, altresì, tutte le eventuali disposizioni regolamentari comunali che risultino incompatibili con le norme in questa sede previste.

Articolo 21 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con cui viene approvato.